ALLEGATO C.1

FCC – Finanziamento 2019-2024 di progettualità di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale

(Intesa – articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c))
ROADMAP DI INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI AREA VASTA-STRATEGICI

ARTICOLAZIONE DELLA ROADMAP

FASE 1: Ricognizione dei fabbisogni e delle proposte progettuali

1. Le Regioni Lombardia e del Veneto, e le Province interamente montane di Belluno e Sondrio, in accordo con le Regioni stesse, per i territori di competenza, attuano una ricognizione dei fabbisogni e delle proposte progettuali di particolare rilevanza ai fini della valorizzazione e dello sviluppo economico e sociale, anche in chiave di accessibilità e sostenibilità, dei territori dei Comuni interessati dal Fondo, favorendo altresì l'integrazione e la coesione con le province di Trento e Bolzano. Detta ricognizione è effettuata dagli uffici competenti entro 60 giorni dall'approvazione della presente roadmap.

FASE 2: Concertazione territoriale

- 1. Terminata la Fase 1 si avvia la fase di concertazione finalizzata alla definizione della proposta di "Programma dei progetti strategici" per ambiti provinciali che viene condotta dalle Regioni Lombardia e del Veneto con i soggetti dei territori interessati. Per i territori delle Province di Belluno e Sondrio la fase di concertazione è svolta direttamente dalle due Province in accordo con le Regioni.
- 2. Al processo di concertazione partecipano:
 - il rappresentante della Regione territorialmente coinvolta membro del Comitato Paritetico per la Gestione dell'intesa o suo delegato;
 - il Presidente della provincia territorialmente coinvolta o suo delegato;
 - i sindaci dei comuni di confine e contigui territorialmente coinvolti.
- 3. Al processo di concertazione territoriale partecipa di diritto, secondo disponibilità, il Presidente del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa.
- 4. Nella fase di concertazione possono essere coinvolti stakeholders individuati dalle Regioni/ Province interessate e, per il territorio di competenza, dalle Province interamente montane, quali ad esempio associazioni di categoria, rappresentanti del mondo imprenditoriale, rappresentanti del terzo settore e della società civile ecc., al fine di una valutazione congiunta degli interventi e per eventuali proposte di interesse riferite agli ambiti di competenza.
- 5. Al fine di supportare questo processo può essere prevista la costituzione di un tavolo tecnico, composto da funzionari tecnici in rappresentanza degli enti coinvolti nel processo di concertazione (Regione, Provincia, Comuni confinanti e contigui) con il compito di

valutare i possibili obiettivi del Programma, verificare, in termini di fattibilità, le proposte che potrebbero concorrere alla costruzione del Programma e supportarne la definizione, individuarne i benefici e proporre infine una selezione delle Schede progettuali in ordine di priorità. Il Tavolo Tecnico può chiedere agli uffici proponenti l'affinamento delle schede progettuali dando un termine perentorio per la loro rielaborazione.

- 6. Ciascuna proposta di Programma dei progetti strategici, suo stralcio o intervento, dovrà contenere:
 - la relazione di strategia d'area che inquadra e motiva l'azione e i risultati che si intendono raggiungere e richiama, in formato essenziale, i contenuti del programma degli interventi in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione, sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione richiamati dall'Art. 2 comma 117 della Legge 191 del 23 Dicembre 2009;
 - il programma degli interventi (o l'intervento) costituito dalle schede progetto (Allegato C.1a) che devono riportare denominazione e descrizione sintetica di ciascun intervento, la localizzazione, il costo, il cronoprogramma e il quadro economico con l'individuazione della copertura economica. Nella scheda, redatta secondo il format allegato, dovrà essere specificato il costo stimato per la redazione dell'approfondimento tecnico (corrispondente per i lavori al progetto di fattibilità tecnico economica) e i vincoli presenti nell'area d'intervento.
 - L'eventuale richiesta di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'Intesa.
- 7. La proposta di Programma potrà essere presentata anche per stralci in relazione agli interventi programmati e potrà ricomprendere i Progetti strategici sovra-provinciali o sovra-regionali che si intendono attuare in tale ambito territoriale.
- 8. La proposta di Programma complessiva deve essere approvata entro 120 giorni dalla fine della ricognizione dei fabbisogni di cui alla Fase 1, dall'assemblea dei sindaci dei comuni confinanti e contigui con il voto favorevole dei ¾ degli aventi diritto al voto e recare il parere favorevole del Comune/Comuni su cui l'intervento è realizzato, prima della sua presentazione al Comitato per il tramite del relativo componente. In caso di mancata approvazione, il Comitato si riserva la facoltà di prorogare i tempi o procedere d'ufficio in via sostitutiva sulla base di proposta concertata fra Regione e Provincia territorialmente interessata.
- 9. Il comitato paritetico può individuare direttamente progetti a valenza sovraregionale di interesse bilaterale, sempre riferiti ai territori di confine d'intesa con l'area interessata.
- 10. La proposta di Programma si estende fino al 2024 con la possibilità di un suo prolungamento per le annualità successive fino al 2026 per singole aree territoriali, nel caso di progettualità strategiche di respiro sovraregionale e/o nazionale, in accordo con le Regioni Lombardia e del Veneto e con le province territorialmente interessate. La Proposta potrà essere oggetto di revisione/integrazione con cadenza non inferiore ad un anno. L'importo totale del programma può essere integrato con le risorse derivanti dalle economie accertate sugli interventi già approvati nelle annualità precedenti o derivanti da revoche o rinunce.

FASE 3: APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI RELATIVI PROGETTI STRATEGICI

- 1. A seguito della presentazione della proposta di "Programma dei progetti strategici" il Comitato Paritetico procede con la valutazione della stessa in termini di coerenza con le finalità di cui alla Fase 1, alla quale potrà seguire l'approvazione oppure la richiesta, al rappresentante della Regione o della Provincia interamente montana nel Comitato Paritetico, di integrazioni e/o modifiche.
- 2. Qualora il Comitato valuti accoglibile la proposta, procede con deliberazione alla relativa approvazione entro 60 giorni. Nel caso in cui si proceda con il trasferimento delle risorse ai sensi dell'art.8 c.3 dell'Intesa, si applica quanto previsto nella successiva fase 4 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
- 3. La delibera di approvazione del Comitato rappresenta l'avvio formale del Programma. Dopo l'avvio del programma non sono ammesse modifiche delle schede-progetto in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento. Qualora il soggetto attuatore non intenda più procedere nell'attuazione del progetto dovrà rinunciare al finanziamento con delibera del competente organo (per i comuni il Consiglio comunale). Le economie sono ridestinate all'area provinciale di competenza e sono oggetto di riprogrammazione secondo la disciplina prevista dalla presente Roadmap.
- 4. Con la delibera di approvazione sono impegnate le risorse sia per la progettazione che la realizzazione degli interventi. L'erogazione degli importi destinati alla realizzazione avverrà una volta conclusa la fase approvativa della progettazione degli interventi.
- 5. **Entro 90 giorni** dalla delibera di approvazione i soggetti attuatori che dispongano dell'approfondimento tecnico devono presentarlo, unitamente alla relativa documentazione di approvazione, all'Ufficio referente dell'area di competenza, per il rilascio del nulla osta, secondo le modalità previste dal successivo comma 9.
- 6. L'approfondimento tecnico deve contenere almeno i seguenti requisiti minimi:
 - a) gli obiettivi del progetto;
 - b) in caso di opera pubblica un progetto svolto almeno a livello di progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 50/16;
 - c) nel caso di servizi e forniture la documentazione prevista dall'art.23 c.14-15 del D.lgs 50/2016;
 - d) nel caso di altre tipologie di azioni, un piano dettagliato delle attività previste, dei costi stimati e degli output previsti sia materiali che non;
 - e) il cronoprogramma delle attività di progetto.
- 7. Laddove il soggetto attuatore non disponga dell'approfondimento tecnico, è reso disponibile il finanziamento finalizzato alla relativa progettazione, il cui importo deve essere indicato nel quadro economico dell'intervento. A tal fine, entro il medesimo termine il soggetto attuatore comunica all'Ufficio referente l'avvio del progetto, mediante la trasmissione di un atto del competente organo di impegno all'attuazione del progetto e di assunzione dei relativi obblighi. In caso di mancato avvio entro tale data, è prevista la revoca del finanziamento. A seguito della comunicazione di avvio del progetto, è erogato al soggetto attuatore un anticipo pari al 5% del costo complessivo dell'intervento per la redazione dell'approfondimento tecnico. In caso di trasferimento di risorse alla Regione o alla Provincia interamente montana di cui all'art.8 c.3 dell'Intesa tale anticipo è erogato direttamente dalla Regione e/o provincia.
- 8. Entro 360 giorni dalla data di ricezione dell'anticipo, l'approfondimento tecnico deve

essere approvato dal soggetto attuatore e trasmesso all'ufficio referente della Regione/Provincia competente, congiuntamente a una dichiarazione, predisposta secondo il facsimile reso disponibile dal Fondo comuni confinanti, attestante:

- a) la coerenza dell'intervento alla scheda progetto approvata in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento;
- b) la conformità al Codice dei Contratti, ove applicabile;
- c) la regolarità delle procedure adottate per il suo affidamento e approvazione;
- d) l'inquadramento del progetto rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato.
- 9. L'Ufficio referente competente per area effettua le verifiche istruttorie sulla base di checklist (Allegato C.1b) condivisa con la Segreteria tecnica ed esprime il proprio nulla osta per la
 sottoscrizione / atto negoziale con il soggetto attuatore. In caso di trasferimento di risorse
 ai sensi dell'art. 8 comma 3, la Regione/Provincia è delegata alla sottoscrizione degli atti
 negoziali con il soggetto attuatore. L'atto negoziale definisce tutti gli impegni a carico del
 soggetto attuatore e i tempi di realizzazione del progetto.
- 10. La mancata realizzazione dell'intervento comporta la revoca e l'obbligo a carico del soggetto attuatore di restituzione al Fondo comuni confinanti delle somme corrisposte.
- 11. Gli Uffici referenti possono approvare le modifiche del progetto di propria competenza, fatti salvi i casi, previsti dal Regolamento, che comportano l'approvazione in capo al Comitato paritetico.
- 12. Nel caso di interventi individuati direttamente dal Comitato Paritetico, con la delibera di approvazione sono definite le modalità di attuazione. L'istruttoria tecnico amministrativa per il riconoscimento del contributo è svolta dallo Sportello centrale o dagli uffici referenti incaricati.

FASE 4: MODALITA' DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO

A) In caso di trasferimento ai sensi dell'art.8 c.3 dell'Intesa

- In attuazione dell'art. 8 co. 3 dell'Intesa, e ai sensi dell'art.5 del Regolamento, in caso di trasferimento di risorse con la delibera di approvazione del Programma, il Fondo comuni confinanti eroga alla Regione ovvero alla Provincia interamente montana fino al 10% dell'importo del Programma dei progetti strategici per il territorio di competenza.
- 2. In conseguenza dell'avanzamento, sulla base della stima di fabbisogno comunicata dal dirigente competente della Regione, ovvero della Provincia interamente montana (ufficio referente), vengono richiesti ulteriori acconti almeno semestrali. Alla stima del fabbisogno dovrà essere allegato una attestazione che certifichi che complessivamente è stato utilizzato almeno il 70 % di quanto precedentemente erogato dal Fondo comuni confinanti.
 La Regione/Provincia provvede ad erogare il contributo direttamente al soggetto attuatore

B) In caso di applicazione dell'art.8 c.5 dell'Intesa

secondo quanto previsto alla successiva lettera B).

1. Nei casi in cui il programma non sia gestito direttamente da parte della Regione/Provincia interamente montana ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il Fondo comuni confinanti provvede alla liquidazione al soggetto attuatore sulla base del nulla osta istruttorio rilasciato dai competenti uffici referenti.

C) In entrambi i casi, il Fondo comuni confinanti disciplina le modalità di liquidazione del contributo ai soggetti attuatori dei singoli progetti, in particolare con riferimento alle somme rese disponibili per la loro attuazione. Ai soggetti attuatori potranno essere corrisposte anticipazioni sulla base dei fabbisogni periodici di cassa almeno semestrali fino al 90% del contributo (compresi gli eventuali anticipi per la redazione dell'approfondimento tecnico). Il restante importo verrà erogato ad avvenuta rendicontazione finale del progetto.